

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

**Allegato alla deliberazione consiliare n° 58 dd. 29.12.1998**

**Modificato con delibera consiliare n. 64 d.d. 27.12.2001**

**IL PRESIDENTE**  
Luca Coletti

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Adriano Ceolan

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Mezzocorona nell'ambito della podestà regolamentare prevista dagli artt. 52<sup>1</sup> e 59<sup>2</sup> del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

## **ART. 2**

### **DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA**

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

## **ART. 3**

### **DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI**

---

- e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
- d) Il Ministero delle Finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
  - e) I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
    - f) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
    - g) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
      - a. mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, è nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata Legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;
      - b. nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
      - h) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
      - i) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
        - j) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
        - k) Con decreto del Ministero delle Finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

<sup>2</sup> Art. 59 D. Lgs. 446/1997. Podestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. 1 – Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

- a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92<sup>3</sup>, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97<sup>4</sup>, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

- 
- 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
- b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
  - d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
  - e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
  - f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
  - g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
  - h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
  - j) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri definitivi:
    - 1. eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;
2. attribuzione alla Giunta Comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
- 3. determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
  - 4. previsione di una sanzione, comunque non inferiore a Lire 200.000 né superiore a Lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);

Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso, e qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

I valori di cui al comma 1, possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di:

- a) indice di inflazione
- b) dati dell'osservatorio del mercato immobiliare, pubblicato semestralmente dall'Ufficio del Territorio.

- 
- 5. potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
  - k) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (67);
  - l) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;
  - m) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
  - n) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (68), possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
    - 1. Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2 e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (69).
    - 2. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.

<sup>3</sup> Art. 5 D. Lgs. 504/1992 e s.m. – Base Imponibile.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

<sup>4</sup> Art. 59 comma 1 D. Lgs. 446/1997 lett.g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

## TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

### Art. 4 ESENZIONI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D. Lgs.504/92<sup>5</sup> e dell'art. 59 comma 1, lett. b del D. Lgs. 446/97<sup>6</sup>, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, delle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

---

<sup>5</sup> Esenzioni.

a) Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato, ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222.
- b) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

<sup>6</sup> Art. 59 comma 1 D.Lgs. 446/1997 lett. b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Ai sensi del comma 1 lett. c)<sup>7</sup>, dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7, comma 1 let. i<sup>8</sup>) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917<sup>9</sup>, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

## **ART. 5**

### **AREE FABBRICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALI**

Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992<sup>10</sup> (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

- c) sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- d) il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63<sup>11</sup>, ex SCAU ora INPS – sezione Previdenza Agricola – con l'obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

---

<sup>7</sup> Art. 59 comma 1 D. Lgs. 446/1997, lett. c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

<sup>8</sup> Vedi nota n° 5

<sup>9</sup> Articolo 87 D.P.R. 917/1986. Soggetti Passivi.

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

<sup>10</sup> Vedi nota n° 5.

<sup>11</sup> Art. 11 Legge 9/1963. A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunale relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della Legge 26 ottobre 1957 n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della Legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione delle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 8 febbraio 1945, numero 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del D. Lgs. Lgt. 9 aprile 1946, numero 212.

L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 446/97<sup>12</sup>, la disposizione di cui al punto 2 ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

## ART. 6

### ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 446/97<sup>13</sup>, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

## ART. 7

### ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi degli artt. 52<sup>14</sup> e 59, comma 1, lettera e)<sup>15</sup>, del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il **II° grado (genitori-figli, nonni-nipoti)**, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

**Della concessione in comodato viene data comunicazione all'ufficio tributi entro i termini previsti per il versamento a saldo dell'imposta.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 662/96<sup>16</sup>, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

<sup>12</sup> Art. 58 D.Lgs. 446/1997. Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. – comma 2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

<sup>13</sup> Art. 59 comma 1 D.Lgs. 446/1997 lett. d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto.

<sup>14</sup> Vedi nota n° 1.

<sup>15</sup> Art. 59 comma 1 D.Lgs. 446/1997 lett. e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

<sup>16</sup> Art. 3 comma 56 Legge 662/1996. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

## ART. 8 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Ai sensi del comma 1, lett. h) dell'art. 59 del D.Lgs.446/97<sup>17</sup>, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/96<sup>18</sup>, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. h)<sup>19</sup> l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata al concomitanza delle seguenti condizioni:

- e) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con periodo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterno concomitanti;
- f) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della L.P. 22/91)<sup>20</sup>.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- g) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- h) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68<sup>21</sup>,così come modificata dalla legge 127/97<sup>22</sup>, nella quale si dichiara:

---

<sup>17</sup> Art. 59 comma 1 D. Lgs. 446/1997 lett. h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

<sup>18</sup> Art. 8 D.Lgs. 504/1992 e s.m. Riduzioni e detrazioni dall'imposta.

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

<sup>19</sup> Vedi nota ° 17.

<sup>20</sup> Art. 77 L.P. 22/1991.

Divieto di modificare il territorio senza provvedimenti dei poteri pubblici.

- a) Nessuna attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, delle opere interne di cui all'articolo 85 e degli interventi pubblici di cui agli articoli 78, 79, 80 e 81, può essere iniziata e proseguita se il sindaco non abbia rilasciato, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione o la concessione secondo le norme della presente legge.
- b) Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni legislative provinciali che specificatamente la concernono.
- c) Non è soggetta al rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 82 l'attività mineraria di estrazione e di relativa discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria.

<sup>21</sup> Legge 4 gennaio 1968 n. 15

Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme.

- a. che l'immobile è inagibile o inabitabile,
- b. che l'immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 9 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **ART. 9**

##### **DENUNCE E COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l)<sup>23</sup>, punto 1, del D.Lgs. 446/97 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I..

Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

<sup>22</sup> Legge 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

<sup>23</sup> Art. 59 comma 1 D. Lgs. 446/1997 lett. 1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) eliminazione dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passivo, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;
- b) attribuzione alla Giunta Comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
  - c) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
  - d) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a Lire 200.000 né superiore a Lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);
  - e) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.

La comunicazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92.<sup>24</sup>

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. I), punto 4<sup>25</sup>, del D. Lgs. 446/97 l'omissione della comunicazione è punita con una sanzione pari a Lire 200.000 per ciascuna unità immobiliare, da notificare con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.

## **ART. 10 MODALITA' DI VERSAMENTO**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. I) del D.Lgs. 446/97<sup>26</sup>, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi.

**L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso può essere versata in un'unica soluzione dal 1 al 20 dicembre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento anche in due rate, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno.**

I versamenti d'imposta possono essere effettuati tramite il Concessionario del servizio di riscossione, a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune, direttamente al Tesoriere, o tramite sistema bancario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge 127/97<sup>27</sup> i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo, riferito all'immobile o agli immobili, risulta inferiore o uguale a Lire 20.000. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della Legge 146/98.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Art. 10 D. Lgs. 504/1992. Versamenti e dichiarazioni – comma 4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta, per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

<sup>25</sup> Vedi nota n° 23.

<sup>26</sup> Art. 59 comma 1 D. Lgs. 446/1997 lett. I) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

<sup>27</sup> Art. 17 comma 88 Legge 127/1997. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

<sup>28</sup> Art. 16 Legge 146/1998. Crediti tributari di modesta entità.

a) Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono

**ART. 11**  
**DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o)<sup>29</sup> del D.Lgs. 446/97:

- i) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.

Quindi i termini scadono:

- j) entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione,
  - k) entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.
- a. la Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione del pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

**ART. 12**  
**ACCERTAMENTI**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l), punto 1<sup>30</sup> e comma 3<sup>31</sup>, del D.Lgs. 446/97, per le annualità d'imposta 1993 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione già emessi ed è comunque esclusa la restituzione di quanto pagato.

Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, il cui valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati simili già iscritti in catasto, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, al recupero dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi nella misura di legge senza applicazione di sanzioni. Qualora al rendita attribuita superi di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l), punto 3, del D.Lgs. 446/97<sup>32</sup>, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m)<sup>33</sup> del D. Lgs. 446/97, si applica in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/97<sup>34</sup>.

---

stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

- b) Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli, o comunque, alla riscossione.

<sup>29</sup> Art. 59 comma 1 D. Lgs. 446/1997 lett. o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

<sup>30</sup> Vedi nota n° 23.

<sup>31</sup> Art. 59 D. Lgs. 446/1997 comma 3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.

<sup>32</sup> Vedi nota n° 23.

<sup>33</sup> Art. 59 comma 1 D. Lgs. 446/1997 lett. m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

<sup>34</sup> D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

### **ART. 13 ATTIVITA' DI CONTROLLO**

La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. I), punto 2<sup>35</sup>, del D.Lgs. 446/97, può fissare ogni anno gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa di cui il Comune dispone (Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico ecc.) ed individua indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l'indicazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. I), punto 2, del D.Lgs. 446/97<sup>36</sup>, il Funzionario Responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

### **ART. 14 RIMBORSI**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente dalla data dell'istanza di restituzione.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.

---

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

<sup>35</sup> Vedi nota n° 23.

<sup>36</sup> Vedi nota n° 23.

## **ART. 15**

### **RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f)<sup>37</sup> del D. Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 del D. Lgs. 504/92<sup>38</sup> quali aree fabbricabili.

Il rimborso suddetto compete per i 3 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.

Per le aree soggette a vincolo espropriativi il sopraindicato rimborso compete per 5 anni.

La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- l) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- m) non risultino in atto azioni, ricorsi, o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. 504/92<sup>39</sup>.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

---

<sup>37</sup> Art. 59 comma 1 D.Lgs. 446/1997 lett. f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute in edificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici.

<sup>38</sup> Vedi nota n° 3.

<sup>39</sup> Art. 13 D.Lgs. 504/1992. Rimborsi.

- a) Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. (Per aree divenute in edificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità).
- b) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

**ART. 17**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatta salva la disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 12 e le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità di controllo e di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale.

**ART. 18**  
**NORME TRANSITORIE**

A seguito della soppressione, con il precedente art. 9, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque di modificazione della soggettività passiva, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.

**INDICE**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	Pag. 3
Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	Pag. 4

**TITOLO II**  
**ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

Art. 4 – Esenzioni	Pag. 4
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorale	Pag. 5
Art. 6 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali	Pag. 6
Art. 7 – Assimilazioni ad abitazioni principali	Pag. 6
Art. 8 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	Pag. 7

**TITOLO III**  
**DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

Art. 9 – Denunce e comunicazioni	Pag. 8
Art. 10 – Modalità di versamento	Pag. 9
Art. 11 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	Pag. 10
Art. 12 – Accertamenti	Pag. 10
Art. 13 – Attività di controllo	Pag. 11
Art. 14 – Rimborsi	Pag. 11
Art. 15 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	Pag. 11

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 – Norme di rinvio	Pag. 12
Art. 17 – Entrata in vigore	Pag. 12
Art. 18 – Norme transitorie	Pag. 12